

## CRITERIO DELLE REGISTRAZIONI IVA – CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un contribuente in contabilità semplificata possa utilizzare il criterio delle registrazioni Iva pur non avendo barrato la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale.

**RISPOSTA** La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2017 ha chiarito che la scelta del metodo di registrazione Iva, quale adempimento contabile nel regime semplificato, avviene tramite comportamento concludente. Tuttavia, è opportuno eseguire un ravvedimento operoso del modello Iva, presentando la dichiarazione annuale Iva con l'esercizio dell'opzione nel quadro VO, per evitare la sanzione da euro 500 ad euro 2.000, prevista dall'art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 471/1997.

## BENI SIGNIFICATIVI

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se i cancelli di recinzioni esterne possano essere considerati beni significativi ai fini dell'applicazione Iva agevolata al 10%.

**RISPOSTA** I cancelli di recinzioni esterne possono essere considerati beni significativi anche alla luce della nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2018, con la quale vengono forniti nuovi chiarimenti sull'argomento. In particolare, nel citato documento di prassi viene precisato che *"il valore dei beni è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata)"*.

## DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un coniuge convivente, non proprietario dell'immobile su cui sono stati eseguiti lavori di riqualificazione energetica, possa detrarre la spesa che ha effettivamente sostenuto mediante i relativi bonifici parlanti, nel caso di fatture intestate all'altro coniuge proprietario.

**RISPOSTA** La risposta è affermativa a condizione che le fatture vengano integrate. In particolare, come precisato nella Circolare n. 7/E del 2018, nel caso in cui il soggetto che sostiene le spese sia diverso da quello intestatario delle fatture, a prescindere dal soggetto che emette il bonifico, è necessaria l'annotazione della fattura, anche successivamente all'emissione, al fine di indicare il soggetto che, sostenendo le spese, ha diritto alla detrazione.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere quale sia il regime fiscale da applicare per le imposte pagate all'estero.

**RISPOSTA** Il meccanismo del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è dettato dall'art. 165 del TUIR, il quale ha come finalità quella di evitare che uno stesso reddito sia sottoposto ad una doppia tassazione. Al riguardo, si precisa che, se l'imposta estera è superiore rispetto a quella dovuta in Italia, il credito per tale tipologia di imposta spetta fino a concorrenza dell'imposta italiana sul reddito, essendo esclusa la restituzione dell'eccedenza; se, invece, è inferiore, occorre versare all'erario la differenza (cfr., Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2015).

## IVA PER PRESTAZIONI DEI DOCENTI

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se la prestazioni dei docenti, nei confronti dei soggetti che organizzano i corsi di formazione, ricada o meno nell'ambito applicativo dell'Iva.

**RISPOSTA** L'Agenzia delle Entrate, con diversi documenti di prassi, ha più volte affermato che se le docenze rientrano nell'ambito delle attività professionali svolte dal soggetto, le stesse rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Già la Risoluzione n. 361505 del 5 luglio 1977, ha precisato che le prestazioni effettuate dal personale docente esulano dalla sfera di applicazione del tributo *"in quanto riconducibili nel rapporto di dipendenza esistente con l'Università degli Studi, mentre sono da assoggettare all'I.V.A. le prestazioni dei docenti liberi professionisti, configurandosi, nella specie, attività di lavoro autonomo inquadrabili nella previsione di cui all'articolo 5 (...)"*.

In tal senso anche la Circolare n. 207 del 16 novembre 2000, che, pronunciandosi in merito alle collaborazioni coordinate e continuative, ha sostenuto che *"l'articolo 5 del D.P.R. n. 633/1972 deve essere interpretato nel senso che restano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale"*.

Infine, nella Circolare n. 58 /E del 18 giugno 2001, viene ribadito che i proventi incassati da un professionista per l'attività di convegnista vengono attratti nella sfera dell'attività professionale esercitata.

## IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

---

**DOMANDA** Si chiede di sapere se, in tema di credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, per l'anno 2017, il limite dell'1% debba essere calcolato sulla spesa complessiva (stampa e TV) o solo sulla spesa relativa alla stampa sostenuta nel 2017 rispetto al 2016 o nel periodo 24/6/2017-31/12/2017 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

**RISPOSTA** L'art. 2 del D.P.C.M. del 16 maggio 2018, n. 90, concernente disposizioni attuative del credito in parola, dispone che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano beneficiare del credito di imposta, per l'anno 2017, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con un comunicato stampa del 24 luglio 2018, ha fornito alcune delucidazioni sul contenuto del D.P.C.M.

Nel citato comunicato, viene affermato che per *"stessi mezzi di informazione"* si debbano intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra.

Di conseguenza, data tale delucidazione e dato il contenuto dell'art. 2 del citato D.P.C.M., si ritiene che, il credito di imposta per la pubblicità possa essere usufruito anche per il 2017 solo se gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line* (con esclusione, dunque, di quelli su TV e radio), effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, superino almeno dell'1 per cento l'ammontare degli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, effettuata dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.